



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale
e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica
Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario -
Ufficio IV

Roma, 17/06/2009
Prot. n. 940

Ai Rettori delle Università
Ai Direttori degli Istituti
universitari

LORO SEDI

e, p.c. Al Consiglio Universitario Nazionale
Alla Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane

LORO SEDI

OGGETTO: Lettori di scambio. Applicazione art. 24, legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Come è noto alle SS.LL., l'art. 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, rubricato "taglia-leggi", ha disposto l'abrogazione della legge indicata in oggetto, che all'art. 24, recava disposizioni in materia di lettori cosiddetti "di scambio".

Ciò premesso, ed anche in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, si esprime l'avviso che la figura professionale di cui trattasi possa essere assimilata a quella del collaboratore linguistico a tempo determinato di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, fatto salvo quanto previsto dagli Accordi culturali bilaterali, ratificati con legge e fermo restando che le funzioni proprie della categoria in questione si collocano nell'ambito della diffusione della lingua e della cultura dei Paesi di provenienza e della cooperazione internazionale.

Si precisa, al riguardo, che non possono essere conferiti agli stessi incarichi di insegnamento, che sono regolati da specifica normativa.

Inoltre, si ritiene che gli Atenei, nell'ambito della facoltà di ricorrere a rapporti di lavoro flessibile, siano legittimati ad adottare appositi contratti di diritto privato a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente in materia di pubblico impiego.

Al riguardo si evidenzia, peraltro, che la legge di recente approvata dal Parlamento e in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" (AS 1082-B), all'articolo 22, comma 2, ha modificato l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rendendo la norma più flessibile e, al tempo stesso, più puntuale, nella parte in cui consente di prescindere dal requisito della comprovata specializzazione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa con determinati soggetti, ivi compresi quelli che operano a supporto dell'attività didattica e di ricerca, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si conferma al contempo la validità della procedura delineata con la nota del M.A.E. n. 267/2702 del 15 marzo 2001, redatta di comune accordo con il M.I.U.R., disciplinante l'iter e le modalità per le richieste di mantenimento in servizio o di sostituzione del lettore di scambio.

Quanto sopra consentirà di dar seguito agli impegni assunti in sede internazionale con la sottoscrizione di Accordi culturali bilaterali.

Con l'occasione, infine, si trasmette in allegato un questionario che si prega di restituire, debitamente compilato e a breve giro di posta, all'Ufficio IV della Direzione scrivente, Piazzale Kennedy, 20 - Roma (fax: 06 9772 7967). Il questionario completerà le informazioni relative alla presenza di lettori di scambio negli Atenei italiani nell'anno accademico 2008/2009, a suo tempo già trasmesse dagli Atenei, come richiesto dalla sopra citata nota del marzo 2001.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
F.TO Dr. Antonello MASIA